



COMUNE DI CELLENO

PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

**N° 23
del 29-11-13**

**Oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U.**

L'anno duemilatredecim, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 18:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

TASCHINI MARCO	P	MANGANELLO ORNELLA	P
BIANCHI MARCO	P	SENNI SAVERIO	P
LATTANZI FRANCESCO	P	POLO MARCO	A
CAPPUCCINI GRAZIA	A	TASCHINI GIAN PAOLO	P
LATTANZI ANNA BENIGNA	P	RASTRELLO BONAVENTURA	A
SERAFINELLI MARCO	P	CHIAVARINO DOMENICO	P

Assegnati n. 13 In carica n. 12 Presenti n. 9 Assenti n. 3

Partecipano alla seduta gli Assessori

RAMPIETTI AURELIO	P
LATTANZI MAURIZIO	A
PROIETTI YLENIA	P

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. LATTANZI FRANCESCO in qualità di PRESIDENTE

Partecipa il Segretario comunale Sig. VELLUCCI AURORA.

La seduta è Pubblica,

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- Vista l'attestazione relativa alla copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'Imu è fissata allo 0,76%;

VISTO lo stesso art. 13, comma 5, del D.L. 201/2011, in base al quale i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre l'aliquota di base fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 02, punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, del D.L. 557/1993, l'aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4% l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 13, comma 9-*bis* del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la possibilità di effettuare una riduzione dell'aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che l'aliquota per l'abitazione principale si applica anche a favore del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota ed a condizione che il medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

VISTA la delibera della G.C. n. 87 in data 07/11/2013 con cui sono state individuate le aliquote IMU anno 2013;

RITENUTO di dover stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU, come individuate dalla Giunta con l'atto sopracitato;

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale, che pertanto, rimane fissata nell'importo di €. 200,00, stabilito dalla Legge;

RITENUTO inoltre dover stabilire:

- di mantenere l'aliquota per l'abitazione principale e pertinenze prevista dalla Legge nella misura dello 0,4%;
- di mantenere l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,2%
- una aliquota per le abitazioni di cui alle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 concesse in comodato a parenti di 1° e 2° grado, da questi utilizzati come abitazione principale e che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica, nella misura della 0,9%;

- una aliquota maggiorata per le abitazioni censite alle categorie A/1 ,A/2,A/3, A/4, A/5, A/6, A7, A/8, A/9 tenute a disposizione, sfitte o locatate nella misura del 10,60 per mille;
- altri immobili - aliquota 0,9%;

- VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria , approvato in data odierna;

- Uditi gli interventi riportati nel verbale allegato;

- Con voti favorevoli n. 7 - Contrari n. 2 (Chiavarino e Taschini Gianpaolo) – Astenuti. n. -----

DELIBERA

1)Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU, nelle seguenti misure:

– una aliquota per l'abitazione principale e pertinenze prevista dalla Legge nella misura dello 0,4%;

– una aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,2%

- una aliquota per le abitazioni di cui alle categorie A/1 ,A/2,A/3, A/4, A/5, A/6, A7, A/8, A/9 concesse in comodato d'uso gratuito a parenti di 1^ e 2^ grado, da questi utilizzati come abitazione principale e che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica, nella misura della 0,9%;

- una aliquota maggiorata per le abitazioni censite alle categorie A/1 ,A/2,A/3, A/4, A/5, A/6, A7, A/8, A/9 tenute a disposizione, sfitte o locatate nella misura del 10,60 per mille;

- altri immobili - aliquota 0,9%;

2) Di mantenere la detrazione per l'abitazione principale nella misura di €. 200,00;

3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, a seguito di ulteriore votazione ad esito:

Voti favorevoli n. 7 - Contrari n. 2 (Chiavarino e Taschini Gianpaolo) – Astenuti: ---
--

INTERVENTI:

.....OMISSISS.....

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LATTANZI FRANCESCO	F.to VELLUCCI AURORA

Il Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico di questo Comune dal 09-12-13 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69.

li, 09-12-13

IL MESSO COMUNALE
F.to SANTINI ROSELLA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 267/2000:

E' divenuta esecutiva il giorno 20-12-13;

- X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li 24-12-13

IL RESP.LE DEL SERVIZIO
F.to BURLA PIERANGELO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 09-12-13

IL RESP.LE DEL SERVIZIO
BURLA PIERANGELO